



COMUNE DI ALPIGNANO

Città metropolitana di Torino

Viale Vittoria 14 – 10091 – Alpignano (TO) – Italia

Tel. 011 966 66 11

www.comune.alpignano.to.it/

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31/10/1995.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05/02/1998.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29/11/2006.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2025.

Indice generale

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento.....	4
Art. 2 – Ambito di applicazione	4
Art. 3 – Direzione ed esecuzione del servizio	4
Art. 3 – Accertamento delle violazioni	4
Art. 4 – Operazioni di polizia giudiziaria	4

CAPO II

DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 5 – Disposizioni di carattere generale.....	5
Art. 6 – Portici – cortili –scale.....	5
Art. 7 – Pozzi neri.....	5
Art. 8 – Divieto di accumulare immondizie	5
Art. 9 – Trasporti.....	5
Art. 10 – Materiali di risulta.....	5
Art. 11 – Conservazione degli edifici.....	5
Art. 12 – Sgombero della neve.....	6
Art. 13 – Dell'innaffiamento.....	6
Art. 14 – Ornamenti esterni dei fabbricati.....	6
Art. 15 – Dei viali e dei giardini.....	6
Art. 16 – Vasche e fontane.....	7
Art. 17 – Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.....	7
Art. 18 – Divieto di lordare edifici ed impianti.....	7
Art. 19 – Depositi in proprietà privata.....	7
Art. 20 – Collocamento di banchi, vetrine mobili, tavoli e sedie, esterni a negozi ed esercizi pubblici.....	7
Art. 21 – Collocamento di tende.....	7
Art. 22 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative.....	7
Art. 23 – Altri divieti.....	8

CAPO III

DELLA CIRCOLAZIONE E DEI DIVIETI DI PASSAGGIO

Art. 24 – Inquinamento atmosferico.....	9
Art. 25 – Trasporto di strumenti da taglio, incomodi o pericolosi.....	9
Art. 26 – Divieti di passaggio.....	9
Art. 27 – Circolazione e sosta delle auto-caravan.....	9
Art. 28 – Cortei funebri.....	9

CAPO IV

DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

Art. 29 – Animali pericolosi.....	10
Art. 30 – Della tenuta dei cani.....	10
Art. 31 – Della tenuta dei gatti.....	10

CAPO V

TUTELA DELLA SICUREZZA, DELLA QUIETE E DEL DECORO IN CITTA'

Art. 32 – Tutela della quiete e del decoro da parte delle attività commerciali.....	11
Art. 33 – Contrasto all'abuso di sostanze alcoliche e ai comportamenti che ledono la tutela del riposo in determinate aree sensibili del territorio comunale.....	11
Art. 34 – Tutela del riposo, della sicurezza e della vivibilità da parte dei privati in determinate aree sensibili del territorio comunale.....	12

Art. 35 - Salvaguardia degli spazi pubblici.....	12
Art. 36 – Divieto di abbandono e divieto di aggancio dei velocipedi e dei monopattini a propulsione elettrica a manufatti stradali	13
CAPO VI	
NORME FINALI E SANZIONI	
Art. 37 – Regolamenti abrogati.....	14
Art. 38 – Usi e consuetudini.....	14
Art. 39 – Diffida alternativa alla sanzione pecuniaria.....	14
Art. 40 – Sanzioni per gli inottemperanti alla diffida.....	15
Art. 41 – Sanzioni.....	15
Art. 42 – Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio.....	15
Art. 43 – Revoca dell'autorizzazione.....	15
Art. 44 – Osservatorio cittadino sulla salvaguardia della sicurezza e vivibilità urbana.....	15
Art. 45 – Entrata in vigore.....	16

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento tutela il suolo pubblico, l'incolumità pubblica e privata, l'ordine e la quiete pubblica e la nettezza urbana. Esso ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione ¹

Art. 3 – Direzione ed esecuzione del servizio ²

Art. 3 – Accertamento delle violazioni ³

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta, in particolare, al Corpo di Polizia Locale nonché agli organi di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P.
2. È altresì riconosciuta, previa convenzione, la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti.
3. Tale facoltà è altresì attribuita, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di servizi pubblici.

Art. 4 – Operazioni di polizia giudiziaria ⁴

1 Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05/02/1998

2 Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05/02/1998

3 Articolo così riformulato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29/11/2006

4 Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05/02/1998

CAPO II DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 5 – Disposizioni di carattere generale

1. È proibito gettare, spandere o accumulare immondizie e rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiale di scavo o demolizione o altro materiale che provoca offesa, imbrattamento o molestia su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali. Restano ferme le vigenti disposizioni del regolamento comunale di igiene.

Art. 6 – Portici – cortili –scale

1. I portici, i cortili, le tettoie dei magazzini e dei cortili, i pianerottoli delle scale, i corridoi delle cantine ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti accessori e pertinenze devono essere mantenuti sgomberi da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 7 – Pozzi neri

1. Le operazioni di svuotamento dei pozzi neri devono eseguirsi con gli accorgimenti necessari ad evitare disturbi del vicinato. Tali operazioni dovranno eseguirsi tra le ore 8:00 e le 19:00 salvo casi di imprevedibile urgenza.

Art. 8 – Divieto di accumulare immondizie

1. È vietato accumulare spazzatura sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sempre sgombre da qualsiasi immondizia.

Art. 9 – Trasporti

1. Il trasporto di qualsiasi materia, sia esso fatto con carri od altri mezzi, deve essere eseguito in modo da evitare lungo il percorso ogni dispersione sul suolo pubblico di materiale o di odori e qualunque molestia alle persone. Il trasporto del letame deve effettuarsi a mezzo di un telo di copertura. Il trasporto di materiali di risulta deve essere eseguito con carri atti ad evitare la disseminazione o lo spolverio e non deve effettuarsi prima dell'alba o dopo il tramonto.

Art. 10 – Materiali di risulta

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi indicati dall'Autorità comunale.
2. È vietato il getto libero dai ponti di servizio, anche verso l'interno delle case, del materiale in oggetto, che dovrà essere guidato in tramogge o canali o posto in recipienti appositi.
3. Le demolizioni debbono farsi parzialmente e non in massa, evitando l'eccessivo sollevamento della polvere con sufficienti aspersioni d'acqua.
4. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico senza essere in possesso della relativa autorizzazione.

Art. 11 – Conservazione degli edifici

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare deterioramenti di materiali che possano lordare il suolo pubblico. Le acque piovane devono essere convogliate in canali di gronda collegati alla rete fognaria, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di igiene e fatte salve le deroghe ivi previste.
2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiarla e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
5. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere alla nettezza della pavimentazione dei portici e dei marciapiedi per il corrispondente tratto di suolo e all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro. La pulizia dei marciapiedi e della pavimentazione dei portici deve essere compiuta in modo uniforme e secondo modalità e tempi che non causino molestia alle persone.

Art. 12 – Sgombero della neve

1. I proprietari o conduttori di case, negozi, pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.
2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dall'Autorità comunale e sotto cautela da prescriversi potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.
3. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, spandendo materiali idonei, rompendo i ghiaccioli, ovvero, quando non sia possibile eseguire tali operazioni, procedere alla delimitazione dell'area interessata con nastri o transenne. I proprietari sono direttamente responsabili di qualsiasi danno a persone o cose che può derivare da mancata pulizia del suolo di competenza, in particolare relativamente ai marciapiedi. Quanto descritto vale anche per i blocchi di neve depositati sui tetti ed in procinto di riversarsi sul suolo pubblico.

Art. 13 – Dell'innaffiamento

1. Nell'innaffiare i vasi di fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

Art. 14 – Ornamenti esterni dei fabbricati

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento devono essere convenientemente assicurati al muro.
2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.
3. I possessori di piante site ai margini delle pubbliche vie, oltre a garantire la tempestiva pulizia delle foglie cadute dalle stesse, devono provvedere al taglio dei rami o siepi che si protendono dal fondo oltre il ciglio stradale, al fine di assicurare la necessaria visibilità per la sicurezza della circolazione ed il regolare transito dei mezzi meccanici addetti alla nettezza urbana

Art. 15 – Dei viali e dei giardini

1. Nei viali e giardini è specialmente vietato:
 - a) introdursi, nei giardini di p.zza Robotti, p.zza Caduti, in memoria della Vittime delle Foibe, via ex Internati, via Cervino, via Valdellatorre, e Giardino Impastato con veicoli in genere, carretti, biciclette (limitatamente a coloro che hanno età superiore a 12 anni), cavalli, cani ed altri animali;
 - b) passare, sedersi o coricarsi nelle aiuole, sdraiarsi sulle panchine o sedersi sullo schienale;
 - c) guastare o lordare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - d) collocare sedie, baracche, tende, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili senza speciale permesso;
 - e) bivaccare;
 - f) danneggiare in qualsiasi modo gli impianti;
 - g) utilizzare le strutture (altalene, scivoli, ecc...) avendo età superiore a 12 anni.

Art. 16 – Vasche e fontane

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Art. 17 – Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

1. È vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, il suolo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.
2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, alla segnaletica stradale, nonché alle lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. È inoltre vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento.

Art. 18 – Divieto di lordare edifici ed impianti

1. È vietato lordare e deturpare in qualsiasi modo gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie. In particolare è vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
2. È vietato gettare nei luoghi aperti al pubblico, come pure nelle griglie, caditoie, pozzetti stradali e nei canali municipali e privati le attrezzature e i residui degli usi domestici o dei pubblici esercizi.

Art. 19 – Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 20 – Collocamento di banchi, vetrine mobili, tavoli e sedie, esterni a negozi ed esercizi pubblici.

1. Con apposito permesso, temporaneo e precario, può essere concessa l'occupazione di suolo pubblico con banchi, vetrine mobili, tavoli e sedie, esterni a negozi ed esercizi pubblici, nel rispetto delle disposizioni regolamentari inerenti all'estetica edilizia ed alla circolazione stradale. I banchi e le vetrine mobili, i tavoli e le sedie devono in ogni caso essere rimossi alla chiusura giornaliera dei negozi, in modo che il posto ad essi destinato risulti completamente libero.
2. Il permesso di collocare tavoli e sedie può essere concesso ai titolari di pubblici esercizi che si aprano direttamente sullo spazio occupabile.

Art. 21 – Collocamento di tende

1. È vietato collocare tende di qualsiasi genere sporgenti sul suolo pubblico senza apposito permesso.
2. È vietata la collocazione di tende fra colonne, pilastri, nelle arcate di testa dei portici. È altresì vietata la collocazione di tende a padiglione su edifici che non si affaccino su strade con marciapiede rialzato.
3. La sporgenza delle tende a padiglione, nelle vie dove esistano marciapiedi rialzati, deve essere inferiore ai 4/5 della larghezza del marciapiede e, se poste su spazi pedonali, devono avere sporgenza rispetto al filo di facciata inferiore ai 2/5 della larghezza dello spazio pubblico prospiciente. L'altezza non dovrà essere inferiore a m. 2,20 dal piano del marciapiede.
4. In caso di pioggia o di tempo minaccioso, le tende a padiglione collocate sulla fronte degli esercizi non possono rimanere spiegate.

Art. 22 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessaria l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. Il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro

compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.

Art. 23 – Altri divieti

1. È vietato:

- a) soddisfare le naturali occorrenze sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati, fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - b) introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica;
 - c) trattenersi, senza speciale permesso, sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli Uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.
2. La pulizia dei tappeti, delle stuoie e simili, nonché degli oggetti lettereschi e personali dovrà farsi sempre, quando sia possibile, verso l'interno dei cortili e soltanto dalle ore 8 alle 10 di mattina. In ogni caso la pulizia dovrà effettuarsi senza battitura che arrechi disturbi al vicinato.

CAPO III

DELLA CIRCOLAZIONE E DEI DIVIETI DI PASSAGGIO

Art. 24 – Inquinamento atmosferico

1. Tutti i conducenti di veicoli con alimentazione a combustione devono spegnere i relativi motori durante le soste effettuate nell'ambito del territorio comunale, ad eccezione di quelle effettuate per la normale dinamica del traffico, o dovute alla riparazione ed al riscaldamento iniziale dei motori e di quelle rese indispensabili nell'effettuazione di servizi pubblici, quali pronto soccorso, nettezza urbana, trasporto passeggeri, ecc.

Art. 25 – Trasporto di strumenti da taglio, scomodi o pericolosi

1. È vietato attraversare luoghi con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danno alle persone.
2. È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.
3. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Art. 26 – Divieti di passaggio

1. È vietato, nelle pubbliche vie e piazze:
 - a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse;
 - b) ogni gioco di palla, di bocce, al di fuori delle aree appositamente predisposte.
 - c) lanciare sassi, frutta od altri oggetti, anche senza intenzione di offendere;
 - d) innalzare palloni, aquiloni, ecc.

Art. 27 – Circolazione e sosta delle auto-caravan

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, le auto caravan, ai sensi della vigente normativa, sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

Art. 28 – Cortei funebri

1. Salvo autorizzazione, sulle vie di via Valdellatorre, via Caselette, via Cavour e via Mazzini sono vietati i cortei funebri non motorizzati. Nelle restanti vie del territorio alpignanese e dell'attraversamento delle suddette sono autorizzati i cortei funebri non motorizzati. Eventuali deroghe al presente divieto sono autorizzate dal Sindaco, previa richiesta motivata dei familiari del defunto.

CAPO IV
DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

Art. 29 – Animali pericolosi

1. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno: - essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni; - essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

Art. 30 – Della tenuta dei cani

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi, né essere destinati alla sperimentazione.
2. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
3. I cani vaganti non tatuati catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
4. I cani ricoverati nelle strutture di ricovero, fatto salvo quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanascico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
5. Nei luoghi aperti al pubblico è obbligatorio l'utilizzo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio, nonché per i cani di grossa taglia (quali mastini, alani, terranova, ecc....), l'utilizzo sia della museruola che del guinzaglio. Sono esenti da tali obblighi i cani da caccia in aperta campagna al seguito di cacciatori, i cani in custodia di greggi ed i cani delle F.F.A.A. e di polizia utilizzati per servizio. Nei locali di somministrazione di alimenti e bevande i cibi debbono essere forniti ai cani in appositi recipienti ed in ambiente appartato.
6. Tutti i proprietari o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica, devono munirsi di apposita paletta o prodotto similare per l'eventuale raccolta delle feci depositate dagli animali, provvedendo all'immediata rimozione delle defecazioni del cane utilizzando la detta attrezzatura; di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cassonetti stradali o, limitatamente alle aree centrali che ne risultino sprovviste, nei cestelli portarifiuti. Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura indicata agli accompagnatori degli animali.
7. È inoltre vietato:
 - a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;
 - b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;
 - c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i viandanti.

Art. 31 – Della tenuta dei gatti

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 14.8.1991, n. 281 è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Essi possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
2. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
3. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

CAPO V
TUTELA DELLA SICUREZZA, DELLA QUIETE E DEL DECORO IN CITTA'

Art. 32 – Tutela della quiete e del decoro da parte delle attività commerciali

1. Il Comune concorre ad assicurare il diritto costituzionalmente garantito alla salute tutelando la quiete e la tranquillità delle persone, quale presupposto della qualità della vita, della convivenza civile e della coesione sociale.
2. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati, anche attraverso insonorizzazioni, in modo tale da non eccedere i limiti previsti dal piano di classificazione acustica nonché nel rispetto di quanto previsto dai titoli autorizzativi.
3. I soggetti di cui al precedente comma 2 hanno altresì l'obbligo di:
 - a) vigilare e sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei propri locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla tranquillità pubblica e privata nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;
 - b) esporre, all'interno ed all'esterno del locale, appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza. Il Comune predispose le formule di avvertimento che il gestore è tenuto a riportare, in modo chiaro e ben leggibile, sui cartelli di cui al precedente periodo.
 - c) porre in essere ogni cautela volta a evitare che le porte d'ingresso restino aperte, fermo restando il rispetto del Decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;
4. Le licenze, scia e autorizzazioni temporanee per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti possono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
5. In ogni caso presso le attività economiche di cui al comma 2 la propagazione di suoni da strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi del comma 2 del Regolamento.
6. L'Amministrazione comunale, a seguito di ripetute violazioni, accertate, anche con provvedimento non definitivo, ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali.
7. In caso di ricezione di esposti aventi come oggetto problematiche legate all'*Inquinamento Acustico*, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere una Valutazione di Impatto Acustico nei confronti delle attività economiche indicate al comma 2 del presente articolo, che possiedono spazi e/o strutture all'aperto per il consumo di alimenti e bevande in orario serale e notturno.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico nei confronti delle attività economiche indicate al comma 2 del presente articolo, che richiedono spazi e/o strutture all'aperto per il consumo di alimenti e bevande in orario serale e notturno.
9. È fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e al loro corretto smaltimento secondo le norme del Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani, e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa.

Art. 33 – Contrasto all'abuso di sostanze alcoliche e ai comportamenti che ledono la tutela del riposo in determinate aree sensibili del territorio comunale.

1. A tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, incluso il diritto al riposo ed alla tranquillità dei residenti, la tutela dei lavoratori, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché al fine di contrastare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, la Giunta Comunale, con propria deliberazione in conformità ai principi e criteri direttivi eventualmente da essa indicati, può, anche su segnalazioni qualificate di cittadini o degli organi di

Polizia, individuare aree del territorio comunale in cui sono emerse criticità relative alla vivibilità cittadina, ove devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 3,00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 3,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;
- b) tutte le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00;
- c) tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;
- d) tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00;
- e) gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;
- f) tutte le attività di somministrazione, commerciali ed artigianali devono rendere noto al pubblico il contenuto delle predette prescrizioni mediante l'esposizione di appositi cartelli, visibili sia all'interno sia all'esterno del locale;

2. La ripetizione, nel periodo di 12 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per l'inosservanza dei precetti di cui al precedente comma del presente articolo determina a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare dell'attività economica. Nei casi più gravi può esserne disposta la revoca.

Art. 34 – Tutela del riposo, della sicurezza e della vivibilità da parte dei privati in determinate aree sensibili del territorio comunale

1. A tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, incluso il diritto al riposo ed alla tranquillità dei residenti, la tutela dei lavoratori, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché al fine di contrastare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, la Giunta Comunale, con propria deliberazione in conformità ai principi e criteri direttivi eventualmente da essa indicati, può, anche su segnalazioni qualificate di cittadini o degli organi di Polizia, individuare aree del territorio comunale in cui sono emerse criticità relative alla vivibilità cittadina, ove devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) L'uso di apparecchi e diffusori sonori negli spazi pubblici è ammesso non prima delle ore 07:00 e non dopo le ore 22:00 nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi non prima delle ore 09:00 e non dopo le ore 22:30. Nei giorni festivi e feriali le diffusioni sonore dovranno comunque essere interrotte dalle ore 12:00 alle ore 15:00. Quanto anzidetto è confermato purché non ne derivi molestia ai passanti e al vicinato.
- b) Grida, schiamazzi e canti nelle vie e piazze soggiacciono a quanto specificato alla lettera a) del presente articolo.

Art. 35 - Salvaguardia degli spazi pubblici

1. Il Comune, al fine di garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, tutela il rispetto delle norme che

regolano la vita, la convivenza civile, la coesione sociale, la libera fruizione degli spazi pubblici e l'accesso ai medesimi. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto di:

- a) bivaccare, anche in ore diurne, utilizzando gli spazi pubblici o aperti al pubblico impropriamente o come luoghi di propria dimora, anche occasionale o temporanea, non consentendo la libera autodeterminazione di terzi nella fruibilità degli stessi;
- b) porre in essere comportamenti che determinano lo scadimento della qualità urbana, quali l'espletamento di bisogni fisiologici a cielo aperto, l'occupazione del suolo e la molestia ai cittadini in particolare donne, anziani, disabili e minori;
- c) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade e aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare;
- d) effettuare l'accattonaggio con azioni che turbino il libero utilizzo delle aree pubbliche o dei parcheggi anche limitrofi alle predette aree e/o che rendano difficoltoso l'accesso ad esse;
- e) effettuare assembramenti di persone, organizzati o meno, tali da comportare molestia o disturbo, se non preventivamente autorizzati;
- f) porre in essere condotte atte ad impedire o limitare, anche solo per timore, l'accessibilità e la libera fruizione delle stazioni e delle altre infrastrutture ferroviarie, delle autostazioni, pensiline e fermate delle linee urbane ed extraurbane del trasporto pubblico su gomma, ivi comprese le stazioni dei taxi, nonché delle relative pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale.
- g) Fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'art. 1, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno, col proprio comportamento, anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

Art. 36 – Divieto di abbandono e divieto di aggancio dei velocipedi e dei monopattini a propulsione elettrica a manufatti stradali

1. Ai fini di tutelare la fruibilità dello spazio urbano, è vietato lasciare in sosta sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico velocipedi, monopattini a propulsione elettrica ed acceleratori di andatura, che, per il loro stato in mancanza di uno o più elementi atti alla circolazione si possano ritenere abbandonati.
2. Si considera abbandono il deposito ininterrotto dei velocipedi, monopattini a propulsione elettrica e degli acceleratori di andatura sulle aree di cui al comma 1 per più di 60 giorni, decorrenti dall'accertamento effettuato dagli operatori di Polizia Locale o da altro personale incaricato. Trascorso tale termine consegue la rimozione del mezzo da parte dell'Amministrazione comunale o di altro personale incaricato.
3. E' vietato agganciare velocipedi, monopattini a propulsione elettrica e acceleratori di andatura a monumenti e loro barriere di protezione, ai semafori, a transenne pubblicitarie e di protezione dei pedoni, a colonne e altri manufatti prospicienti gli immobili di rilevante valore architettonico. In ogni caso la loro sosta o fermata non deve arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, limitare gli accessi alle entrate dei negozi, case, passi carrai e la fruizione del marciapiede. Nei casi sopra citati e nel caso in cui la collocazione pregiudichi il decoro urbano, costituisca potenziale pericolo per la pubblica circolazione o possa arrecare danno a beni pubblici o di uso pubblico, anche limitandone l'uso, il velocipede, monopattino a propulsione elettrica o l'acceleratore di andatura potrà essere rimosso coattivamente, anche mediante apertura dei sistemi di fissaggio, per essere successivamente restituito all'avente diritto, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.
4. Qualora lo stato dei veicoli sia tale da poterli assimilare a veri e propri rifiuti, questi saranno conferiti all'Ente affidatario del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e gestiti secondo la normativa vigente.
5. Negli altri casi, e qualora siano ancora idonei alla circolazione, i veicoli di cui sopra saranno custoditi a cura dell'Ufficio cui appartiene l'agente accertatore, ove resteranno depositati per il tempo e secondo le modalità previste dal Codice Civile, anche ai fini della restituzione al legittimo proprietario del mezzo.
6. I mezzi non ritirati entro tale periodo potranno essere ceduti a terzi o alienati secondo la normativa vigente.

CAPO VI NORME FINALI E SANZIONI

Art. 37 – Regolamenti abrogati

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i regolamenti comunali, o parti di essi, con esso contrastanti.

Art. 38 – Usi e consuetudini

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

Art. 39 – Diffida alternativa alla sanzione pecuniaria

1. Quando sono violate le norme del Regolamento, e la protrazione del comportamento illecito può pregiudicare o compromettere significativamente l'interesse pubblico prevalente, l'addetto dipendente del Corpo di Polizia Locale provvede con la formale diffida nei confronti del trasgressore e/o dell'obbligato solidale.
2. La diffida di cui al comma 1 è consegnata, con notifica, a mani del trasgressore e/o del soggetto obbligato solidale, previa identificazione dello stesso, in forma scritta. Il soggetto diffidato deve essere maggiorenne. Se trattasi di soggetti minori di età o incapaci, la diffida è rivolta, e consegnata, con notifica, a chi è tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace.
3. Nella diffida formale deve essere chiaramente indicato il motivo a sostegno, il termine ad adempiere, le conseguenze per l'inottemperante, ovverosia qualora il trasgressore non ottemperi all'invito ricevuto, l'accertatore procede a comminare la sanzione prevista.
4. L'invito e la diffida di cui al comma 1, ha validità di 12 mesi entro i quali, in caso di ripetizione della condotta, verrà applicata la sanzione prevista.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica per i seguenti articoli del Regolamento:

Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 15
Art. 16
Art. 19
Art. 21
Art. 23 comma 2
Art. 26 comma 1, lettera a), lettera b), lettera d)
Art. 27 comma 2
Art. 34
Art. 35 comma 2
Art. 36 comma 3

Art. 40 – Sanzioni per gli inottemperanti alla diffida

1. Per gli inottemperanti alla diffida si applicano le sanzioni previste per chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.

Art. 41 – Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni al Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis del T.U. E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e s.m.i.
2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.
3. La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981, così come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 23/05/2008, n. 92, aggiunto dalla legge di conversione n. 125 del 24/07/2008, in deroga alle disposizioni vigenti, richiamate dal comma 2, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.

Art. 42 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. I contravventori alle norme del presente regolamento oltre al pagamento dell'ammenda prevista nell'articolo precedente sono tenuti alla rimessa in pristino ed al risarcimento degli eventuali danni in dipendenza dell'illecito. Il Sindaco può altresì disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 43 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione amministrativa può essere revocata:
 - a) qualora il titolare non rispetti i periodi di sospensione dell'autorizzazione imposti dall'autorità;
 - b) qualora il titolare non ripristini i requisiti mancanti nei termini fissati dal Comune;
2. Qualora si ripetano fatti che hanno determinato a una sospensione da parte del Questore ai sensi dell'art. 100 del TULPS, la licenza può essere revocata.
3. Contestualmente al provvedimento di revoca viene ordinata la chiusura dell'attività.

Art. 44 – Osservatorio cittadino sulla salvaguardia della sicurezza e vivibilità urbana

1. Ai sensi del presente Regolamento Il Consiglio Comunale istituisce l'osservatorio sulla salvaguardia della Sicurezza e Vivibilità Urbana con lo scopo di costituire un luogo di partecipazione con funzioni consultive, propositive, centro di studio, di ricerca, di documentazione e di iniziativa sociale a sostegno della salvaguardia della sicurezza e vivibilità cittadina. Gli ambiti di attività dell'Osservatorio si sostanziano nella raccolta ed analisi delle segnalazioni pervenute ai suoi membri sulle forme di trasgressione del presente regolamento, sull'effettiva applicazione ed efficacia del regolamento, con riferimento al territorio comunale; nell'elaborazione di progetti di educazione e di comunicazione per la prevenzione e la sensibilizzazione al tema della vivibilità urbana e alla salvaguardia della sicurezza dei cittadini; infine nella ricerca e studio di "buone pratiche" nella promozione degli obiettivi sopra richiamati.
2. L'Osservatorio è composto dal Sindaco, o suo delegato, che assume la funzione di Presidente, e da un gruppo di lavoro composto da esperti competenti nelle seguenti materie:
 - ordine pubblico e sicurezza urbana;
 - tutela del paesaggio;
 - programmi di sviluppo e valorizzazione delle comunità nel campo delle politiche sociali, disabilità, politiche di genere, prevenzione, cittadinanza attiva e politiche giovanili.
1. Detti esperti, che potranno possedere competenze anche per più di una delle suddette materie, sono individuati nei seguenti soggetti:
 - Presidente del Consiglio
 - Comandante della locale Stazione Carabinieri(o suo delegato);
 - Comandante della Polizia Locale di Alpignano(o suo delegato);
 - Segretario Generale;
 - Direttore Area Politiche Sociali, Cultura ed Eventi del Comune di Alpignano (o suo delegato)

- Direttore Area Sviluppo e Tutela del Territorio del Comune di Alpignano (o suo delegato);
 - Security Manager del Comune di Alpignano;
 - Capigruppo delle Forze Politiche elette nel Consiglio Comunale di Alpignano
 - Presidente della Consulta per le donne del Comune di Alpignano (o suo delegato)
 - Presidente della Consulta Giovani di Alpignano (o suo delegato)
 - Presidente della Consulta Disabilità di Alpignano (o suo delegato)
 - Referente del progetto Educativa di Strada Alpignano
 - Presidente dell'Associazione commercianti di Alpignano (o suo delegato)
2. E' comunque lasciata la più ampia facoltà al Sindaco di integrare la sua composizione con l'inserimento di esperti su materie specifiche reputati utili per il miglior funzionamento dell'attività del gruppo di lavoro.
I membri dell'Osservatorio nominati dal Sindaco rimangono in carica al perdurare dell'incarico dello stesso che li ha nominati.
 3. L'incarico dei componenti dell'Osservatorio è svolto senza ulteriori oneri a carico dell'amministrazione e a titolo gratuito dai suoi membri.
 4. Fatto salvo necessità urgenti e contingenti, l'Osservatorio dovrà presentare al Consiglio Comunale un rapporto annuale che evidenzia l'attività dell'Osservatorio.
 5. I cittadini e le Associazioni di Categoria non inseriti nell'Osservatorio possono segnalare per il tramite dei canali istituzionali del Comune i problemi giuridici, procedurali e tecnici di carattere generale inerenti all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 45 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana andrà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Alpignano ai sensi di legge.